

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-2125 del 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VALERIANI & C. SOC. SEMP. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-2276 del 28/04/2022                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                           |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno ventotto APRILE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VALERIANI & C. SOC. SEMP. con sede legale in Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470**

## **LA DIRIGENTE**

### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto- rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale tra- sferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante *"Adeguamen norma vi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali"* che aribuisce alle Province delle funzioni amministrave connesse all'ulizzazione agronomica degli effluen di allevamento;
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *"Regolamento regionale in materia di u lizzazione agronomica degli effluen di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/12/2020, acquisita al Prot. Unione 53550 e da Arpae al PG/2021/5137 del 14/01/2021, da **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VALERIANI & C. SOC. SEMP.** nella persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena Via Ambugi n. 470, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.;
- Valutazione Impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Visto** che con Nota Prot. Unione 5528 del 04/02/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/18477, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni, come integrata con Nota Prot. Unione 8613 23/02/2021, acquisita al PG/2021/28970, con la quale sono state richieste integrazioni ai fini del rilascio del Parere comunale in relazione alla conformità edilizia – urbanistica degli immobili;

**Dato atto** che in data 23/02/2021, la ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta in data 04/02/2021, acquisita al Prot. Unione 8440 e da Arpae al PG/2021/34450;

**Atteso** che in data 17/03/2021 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PG/2021/42202;

**Considerato** che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con Nota Prot. Unione 16427 del 21/04/2021 il SUAP ha concesso proroga del termine per la presentazione delle integrazioni ed ha richiesto ulteriore documentazione in merito all'impatto acustico;

**Atteso** in data 20/07/2021, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. Unione 26991 e da Arpae al PG/2021/118339;

**Tenuto conto** che con Nota Prot. Com.le 146663 del 15/10/2021, acquisita al PG/2021/159552, il Comune di Cesena – Settore Governo del territorio ha comunicato che la SCIA in sanatoria presentata dalla ditta in data 13/09/2021 non risultava ancora perfezionata;

**Vista** la Nota Prot. Com.le 56673 del 26/04/2022, acquisita al PG/2022/68069, con la quale il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“Vista la comunicazione ricevuta dal SUAP in data 14/01/2021 – PGN 1487;*

*Vista la nostra richiesta integrazioni inviata in data 18/02/2021 – PGN 25348;*

*Vista le integrazioni/comunicazioni ricevute dal SUAP di cui l'ultima in data 02/08/2021 – PGN 108929;*

*Vista la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria ai sensi dell'art. 17bis della L.R.n.23/2004 in data 13/09/2021 - PGN 128872, pratica 646/SCIA/2021 subordinata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso in quanto soggetta a tutela paesaggistica per cui è stato avviato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica;*

*Visto il rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 2 del 25/03/2022, P.G.N. 41838, pratica 42/PAES/2021 e l'Attestazione di avvenuto pagamento dell'oblazione, PGN 49717 del 11/04/2022, che perfeziona la sanatoria delle opere eseguite rappresentate nella SCIA in sanatoria di cui al punto precedente;*

*Verificato che in data è stata presentata SCCEA n.126 del 08/04/2021 - PGN 47933 per ottenimento*

*dell'agibilità della vasca stoccaggio liquami;  
ciò premesso, con la presente si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia”;*

**Considerato** che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 109760/63 del 03/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/121081, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 56/AUA/2020 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 3 maggio 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.”*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/04/2022;
- Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/03/2021;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VALERIANI & C. SOC. SEMP.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 825 del 05/12/2006 Prot. Prov.le 90762/06 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il

medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VALERIANI & C. SOC. SEMP.** (C.F./P.IVA 00860380401), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via Ambugi n. 470, **per l'insediamento adibito ad allevamento suinicolo sito nel Comune di Cesena, Via Ambugi n. 470.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
  - **Comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo citato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 825 del 05/12/2006 prot. n. 90762/06, in scadenza al 04/12/2021. Con l'istanza di AUA in oggetto viene quindi richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo, in considerazione del fatto che trattasi di stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 con autorizzazione n. 825 del 05/12/2006 prot. n. 90762/06.

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento avente le seguenti caratteristiche:

- allevamento di suini in accrescimento/ingrasso da svolgere all'interno di n. 1 capannone;
- ciclo di allevamento variabile da 160 a 210 giorni in funzione della razza dei capi allevati ed un numero massimo di 1.000 capi/ciclo come da seguente schema: ingresso dei suinetti di circa 30 Kg di peso/capo; fase di ingrasso dei capi allevati, passante attraverso le varie classi di peso degli stessi (magroncelli, magroni, grassi, per una durata massima di circa 210 gg/ciclo), vendita e carico dei capi allevati per la cessione o la macellazione in base alle richieste di mercato (tale gestione è finalizzata alla produzione di capi da macello che, arrivando ad un peso finale di circa 155-160 kg, vengono considerati suini pesanti); pulizia dei locali d'allevamento; inizio nuovo ciclo;
- nel capannone la stabulazione avviene in 26 box multipli con pavimento parzialmente fessurato e corsia esterna fessurata con fossa sottostante, dalla quale le deiezioni vengono rimosse con rimozione in continuo dei liquami per tracimazione, che finiscono nella vasca di raccolta, coperta ed interrata, dalla capacità di 65 mc, posta sul retro del capannone stesso sul lato nord. Da questa vasca interrata e coperta, vengono trasferiti per pompaggio nel lagone di stoccaggio liquami (della capacità di 1824 mc), a circa 45 mt a nord ovest dal capannone di allevamento (complessivamente il sistema di stoccaggio liquami dispone di 1.889 mc);
- nell'allevamento il rifornimento idrico viene garantito tramite prelievo da acquedotto mentre l'alimentazione viene somministrata grazie all'impiego di mangimi in pellets;
- l'impianto di raffrescamento viene utilizzato durante i mesi estivi in base all'andamento stagionale e quindi alle temperature del periodo. L'impianto è dotato di funzionamento temporizzato in automatico, venendo azionato da un minimo di due volte/dì fino ad un massimo di 8 volte/dì, per una durata di funzionamento di circa 10 minuti per volta durante i mesi di giugno, luglio ed agosto. La portata degli spruzzini è pari a 16 lt/ora e la bagnatura, nella parte appena realizzata, ovvero quella interessante i 10 box nella parte nord del capannone di allevamento, riguarda la superficie totale dei box;
- per lo stoccaggio del mangime sono presenti n. 3 silos verticali a riempimento dall'alto, ognuno della capienza di q.li 120. Mediamente vengono riempiti una volta alla settimana tramite mezzi di trasporto dotati di coclea, che riforniscono i silos attraverso la bocchetta di riempimento;
- nei capannoni la ventilazione è assicurata dalla presenza di finestre laterali e camini sul tetto del capannone;
- sono presenti barriere vegetali sul lato nord ed ovest del capannone e lungo il perimetro del lagone di stoccaggio liquami.

Con nota PG/2021/14874 del 29/01/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni

in atmosfera ha richiesto al Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/14877 del 29/01/2021 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di Cesena – Settore Ambiente e Tutela del Territorio *“una valutazione per quanto di competenza, entro il 15 Marzo 2021, circa le emissioni in atmosfera”*, tenuto conto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e delle problematiche inerenti esalazioni maleodoranti provenienti dallo stabilimento, che si erano manifestate nel corso dell'anno 2020.

Con nota prot. n. 35763 del 11/03/2021, acquisita al PG/2021/39507 del 11/03/2021 il Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha espresso quanto di seguito riportato:

*“Vista la richiesta di parere acquisita al PG n.15640/2021 relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera dell'allevamento della Società Agricola Valeriani;*

*Preso atto della documentazione complessivamente presentata;*

*Con la presente si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione precisando che si ritiene necessario che la ditta conduca l'attività applicando tutte le migliori tecnologie e modalità gestionali funzionali a minimizzare la produzione di esalazioni odorigene. A tale proposito si comunica di concordare con le eventuali prescrizioni che saranno impartite, in tal senso, dalle autorità competenti”.*

Con nota PG/2021/65448 del 27/04/2021 il Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

*“...omissis...*

*Quadro riassuntivo e caratteristiche delle emissioni da Relazione Tecnica*

*Le emissioni di NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O e gli odori vengono convogliati all'esterno grazie alla ventilazione operata dalle finestre laterali e dai camini posti sul tetto del capannone. La tecnica di stabulazione in essere comporta, in termini di benefici ambientali rispetto al sistema di stabulazione più emissivo preso a riferimento, ovvero quello a pavimento totalmente fessurato (PTF) e fossa sottostante, una riduzione delle emissioni di circa il 20% nel caso della specifica tipologia di suini allevati.*

*...omissis...*

*Non essendo in essere e nemmeno prevista la copertura del lagone di stoccaggio dei liquami posto a nord ovest dal capannone, al fine del contenimento delle emissioni gassose e dei cattivi odori durante le operazioni di movimentazione e stoccaggio, si opera agendo al di sotto del pelo superficiale del liquido evitando la formazione di aerosol in atmosfera.*

*Ai fini dello spandimento vengono utilizzate, a seconda del caso, le seguenti tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici.*

*Nei terreni seminativi, in concomitanza delle operazioni di aratura, viene effettuata l'apertura del solco tramite aratro e trattore aziendale e, tramite altra trattore e carro botte, viene effettuata la distribuzione del liquame all'interno del solco precedentemente aperto percorrendo lo stesso per la sua intera lunghezza con tali mezzi e garantendo così una uniformità di distribuzione dell'effluente lungo il solco. Ultimata la distribuzione del liquame lungo il solco, lo stesso viene immediatamente chiuso tramite rivoltamento del terreno effettuato in fase di apertura di un nuovo solco procedendo con l'operazione di aratura. Tali operazioni si susseguono nell'appezzamento interessato fino al completamento delle stesse. Tale tecnica è applicata attualmente su circa il 24,5% dei terreni in disponibilità per lo spandimento dei liquami.*

*...omissis...*

*Il sistema di stabulazione presente non rientra in una delle tecniche BAT (Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido - Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami - Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna*

e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido - Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido - Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante) pertanto la riduzione di emissioni di ammoniaca deve giungere dalle altre tecniche di gestione (alimentazione, stoccaggio, spandimento).

Nella tabella sottostante viene riportata la riduzione delle emissioni di ammoniaca mettendo a confronto le emissioni prodotte nelle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento con l'applicazione di una BAT di stabulazione (Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante) con le emissioni derivanti dall'applicazione della tecnica in essere (sistema di riferimento) con le BAT di alimentazione e spandimento.

| <b>Fasi</b>                                                                    | <b>AMMONIACA emessa in<br/>atmosfera nelle diverse<br/>fasi (kg/anno) con<br/>l'applicazione delle BAT di<br/>stabulazione</b> | <b>AMMONIACA emessa in<br/>atmosfera nelle diverse fasi<br/>(kg/anno) situazione attuale<br/>sistema 30.a.0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni i n fase di stabulazione                                             | 1952                                                                                                                           | 3004                                                                                                            |
| Emissioni i n fase di trattamento                                              | -                                                                                                                              | -                                                                                                               |
| Emissioni i n fase di stoccaggio                                               | 1768                                                                                                                           | 1538                                                                                                            |
| Emissioni i n fase di distribuzione                                            | 3631                                                                                                                           | 2097                                                                                                            |
| Totale emissioni diffuse                                                       | <b>7351</b>                                                                                                                    | <b>6639</b>                                                                                                     |
| % abbattimento ammoniaca con applicazione<br>BAT (alimentazione e spandimento) |                                                                                                                                | 9,6                                                                                                             |

Con il sistema di riferimento come tecnica di stabulazione, le tecniche di alimentazione adottate (alimentazione multifase) e la distribuzione al suolo dei liquami, la riduzione delle emissioni complessive, rispetto al sistema di stabulazione BAT, è pari al 9,6%. L'aliquota maggiore di riduzione è dovuta alla tecnica adottata per lo spandimento che consente quindi una riduzione complessiva delle emissioni anche se la tecnica di stabulazione impiegata, per le caratteristiche dell'impianto esistente, non è BAT.

### Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

- Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata, rispetto al sistema di stabulazione più emissivo preso a riferimento (ovvero PTF con fossa sottostante), dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere ottimale in ogni stadio di crescita.
- I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- Siccome lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in

atmosfera, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

- Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici. I capi allevati dovranno essere distribuiti in "tutti" i box disponibili, in modo da ridurre il più possibile la densità.
- L'impianto di raffrescamento con funzionamento temporizzato, automatico e con portata degli spruzzini di 16 lt/ora dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
- Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/Nulla osta dell'Autorità Competente.
- La ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato in Relazione Tecnica in merito allo spandimento agronomico: "Le tecniche utilizzate consentono di effettuare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto, nonché il loro interrimento entro le 24 ore. L'insieme delle tecniche di spandimento utilizzate, permettono l'incorporazione e l'interrimento degli effluenti distribuiti entro le 12 ore dall'applicazione nei terreni seminativi o 24 ore nei terreni su cui insistono colture fruttivitticole".
- Entro il 31 dicembre 2021, al fine di creare una zona d'ombra e quindi di migliorare il microclima della stalla durante la stagione calda, più critica riguardo alle molestie odorigene, sulla sommità della scarpata sovrastante il lato ovest del capannone di allevamento dovrà essere realizzata una barriera arborea utilizzando piante di altezza di almeno 2 metri all'impianto costituita da pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali. Inoltre, le barriere vegetali messe a dimora sul lato nord del capannone di allevamento (piante di quercia), lungo il perimetro del lagone di stoccaggio liquami, nonché sul lato ovest del capannone, dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Si dovrà inoltre realizzare l'impianto irriguo citato in Relazione Tecnica, sia a servizio delle piante poste lungo il lato nord del capannone sia a servizio di quelle poste lungo il lato ovest.
- Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Cesena con nota prot. n. 2021/0111957/P del 27/04/2021, acquisita al protocollo PG/2021/66000 del 28/04/2021, ha espresso quanto segue:

"...omissis ... Considerando la collocazione dello stabilimento in zona agricola, la presenza di abitazioni entro il

*raggio di 200 ml dall'allevamento e dal lagone di stoccaggio dei liquami e l'esplicita dichiarazione di non adottare particolari accorgimenti atti ad evitare il propagarsi di polveri e odori, Si esprime parere favorevole con la prescrizione di piantumare, con essenze autoctone di alto fusto, le aree circostanti l'allevamento e il lagone di stoccaggio dei liquami al fine di mitigare le emissioni odorigene e di polveri verso le abitazioni prossime allo stabilimento".*

Il Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio con la nota prot. n. 146663 del 15/10/2021, acquisita al PG/2021/159552 del 15/10/2021, ha comunicato quanto di seguito riportato:

*"Vista la richiesta integrazioni inviata in data 18/02/2021 – PGN 25348;*

*Vista le integrazioni/comunicazioni ricevute dal SUAP di cui l'ultima in data 02/08/2021 – PGN 108929;*

*Vista la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria ai sensi dell'art. 17bis della L.R. n.23/2004 in data 13/09/2021 - PGN 128872, pratica 646/SCIA/2021 subordinata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso in quanto soggetta a tutela paesaggistica per cui è stato avviato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica;*

*Si comunica che ad oggi il procedimento di accertamento di compatibilità non è ancora concluso e pertanto la SCIA in sanatoria di cui sopra non risulta ancora perfezionata".*

Con successiva nota prot. n. 56673 del 26/04/2022, acquisita al PG/2022/68069 del 26/04/2022 il Comune di Cesena – Settore Governo del territorio ha comunicato quanto di seguito riportato:

*"Vista la comunicazione ricevuta dal SUAP in data 14/01/2021 – PGN 1487;*

*Vista la nostra richiesta integrazioni inviata in data 18/02/2021 – PGN 25348;*

*Vista le integrazioni/comunicazioni ricevute dal SUAP di cui l'ultima in data 02/08/2021 – PGN 108929;*

*Vista la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria ai sensi dell'art. 17bis della L.R.n.23/2004 in data 13/09/2021 - PGN 128872, pratica 646/SCIA/2021 subordinata all'acquisizione di ulteriori atti di assenso in quanto soggetta a tutela paesaggistica per cui è stato avviato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica;*

*Visto il rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 2 del 25/03/2022, P.G.N. 41838, pratica 42/PAES/2021 e l'Attestazione di avvenuto pagamento dell'oblazione, PGN 49717 del 11/04/2022, che perfeziona la sanatoria delle opere eseguite rappresentate nella SCIA in sanatoria di cui al punto precedente;*

*Verificato che in data è stata presentata SCCEA n.126 del 08/04/2021 - PGN 47933 per ottenimento dell'agibilità della vasca stoccaggio liquami;*

*ciò premesso, con la presente si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia".*

Considerato che la relazione tecnica PG/2021/65448 del 27/04/2021 prodotta dal Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha proposto relativamente alle emissioni in atmosfera la seguente prescrizione:

- *"Entro il 31 dicembre 2021, al fine di creare una zona d'ombra e quindi di migliorare il microclima della stalla durante la stagione calda, più critica riguardo alle molestie odorigene, sulla sommità della scarpata sovrastante il lato ovest del capannone di allevamento dovrà essere realizzata una barriera arborea utilizzando piante di altezza di almeno 2 metri all'impianto costituita da pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali";*

tenuto conto della recente comunicazione del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio, prot. n. 56673 del 26/04/2022, e del fatto che la scadenza proposta per la prescrizione sopracitata è nel frattempo già decorsa, è risultato necessario individuare tale scadenza alla prima stagione utile per la realizzazione della barriera arborea richiesta, fissandola al 31 dicembre 2022.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Presidio Tematico Regionale Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dei pareri di Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica e del Comune

di Cesena sopra riportati, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 30/12/2020 P.G.N. 53550, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – suini in accrescimento/ingrasso;
- *numero massimo di capi* – 1.000 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione variabile da 160 a 210 gg in funzione della razza dei capi allevati;
- *tecniche di stabulazione adottate* – nel capannone la stabulazione avviene in 26 box multipli con pavimento parzialmente fessurato e corsia esterna fessurata con fossa sottostante, dalla quale le deiezioni vengono rimosse con rimozione in continuo dei liquami per tracimazione, che finiscono nella vasca di raccolta, coperta ed interrata, dalla capacità di 65 mc, posta sul retro del capannone stesso sul lato nord. Da questa vasca interrata e coperta, vengono trasferiti per pompaggio nel lagone di stoccaggio liquami (della capacità di 1824 mc), a circa 45 m a nord-ovest dal capannone di allevamento (complessivamente il sistema di stoccaggio liquami dispone di 1.889 mc).

### costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 3 silos, emissioni n. 1, 2 e 3);
- emissioni di polveri, ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalle seguenti aperture dai locali di allevamento:

| Capannone | Punti di emissione              | Durata h/giorno |
|-----------|---------------------------------|-----------------|
| 1         | Finestrature – Camini sul tetto | 0 - 24          |

- emissioni di ammoniaca e molecole organiche odorigene derivanti dalla gestione delle deiezioni (lagone stoccaggio liquami, superfici corsia di defecazione esterna fessurata lato ovest ed est);

### sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

- a) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- b) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- c) La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
- d) Al fine di ottenere una riduzione delle emissioni con la tecnica di stabulazione adottata, rispetto al sistema di stabulazione più emissivo preso a riferimento (ovvero PTF con fossa sottostante), dovranno essere mantenute adeguate condizioni di pulizia dei pavimenti e di conseguenza dei capi in allevamento. Si dovrà agevolare l'allontanamento delle deiezioni dai locali di stabulazione attraverso l'accurata pulizia dei box, eseguita con adeguata periodicità e la densità animale dovrà essere

ottimale in ogni stadio di crescita.

- e) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- f) Siccome lo stoccaggio dei liquami non ha una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.
- g) Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni, deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie e la loro pulizia corporea governando gli sprechi idrici. I capi allevati dovranno essere distribuiti in “tutti” i box disponibili, in modo da ridurre il più possibile la densità.
- h) L'impianto di raffrescamento con funzionamento temporizzato, automatico e con portata degli spruzzini di 16 lt/ora dovrà essere costantemente ispezionato al fine di evitare occlusioni degli ugelli oppure inconvenienti con fuoriuscita incontrollata e spreco di acqua.
- i) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di “odori”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- j) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verifichino problematiche legate alla diffusione di “polveri”, ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso una comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che sarà stabilito dall'Autorità Competente ad esito del procedimento per la comunicazione di modifica non sostanziale.
- k) La Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato in Relazione Tecnica in merito allo spandimento agronomico: *“Le tecniche utilizzate consentono di effettuare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto, nonché il loro interrimento entro le 24 ore. L'insieme delle tecniche di spandimento utilizzate, permettono l'incorporazione e l'interrimento degli effluenti distribuiti entro le 12 ore dall'applicazione nei terreni seminativi o 24 ore nei terreni su cui insistono colture fruttivicole”*.
- l) **Entro il 31 dicembre 2022**, al fine di creare una zona d'ombra e quindi di migliorare il microclima della stalla durante la stagione calda, più critica riguardo alle molestie odorigene, sulla sommità della scarpata sovrastante il lato ovest del capannone di allevamento dovrà essere realizzata una barriera arborea utilizzando piante di altezza di almeno 2 metri all'impianto costituita da pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali. Inoltre, le barriere vegetali messe a dimora sul lato nord del capannone di allevamento (piante di quercia), lungo il perimetro del lagone di stoccaggio liquami, nonché sul lato ovest del capannone, dovranno essere mantenute ed adeguatamente curate sostituendo nel corso degli anni, le fallanze che dovessero presentarsi, entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Si dovrà inoltre realizzare l'impianto irriguo citato in Relazione Tecnica, sia a servizio delle piante poste lungo il lato nord del capannone sia a servizio di quelle poste lungo il lato ovest.

- m) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

(Art. 112 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

**PREMESSE**

Dato atto che la Società Agricola F.lli Valeriani s.s. allevamento di Via Ambugi, n. 470 del Comune di Cesena ha presentato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 26316 sul portale regionale Gestione Effluenti in data 16/03/2020 (prot. n. PG/2020/50368);

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 26316 del 16/03/2020 è relativa all'allevamento della Società Agricola F.lli Valeriani s.s., oggetto di istanza di AUA codice 007FO070 ubicato in Via Ambugi n. 470 in Comune di Cesena;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di questo SAC ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5* e sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

**PRESCRIZIONI**

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare le singole operazioni di spandimento delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale n. 3/2017, il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**